

CT 39304/13 Avv. Arena E.

**AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
CONSIGLIO DI STATO
IN SEDE GIURISDIZIONALE
RICORSO IN APPELLO**

per

il **Ministero della Giustizia** (C.F. 80184430587) in persona del Ministro in carica, e **per il Tribunale di Lecce** (C.F. 80012740751), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587) *per il ricevimento degli atti*, FAX 06.96514000 e PEC ags_m2@mailcert.avvocaturastato.it, e presso la stessa domiciliati in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12

appellanti

contro

- **la Camera Forense di Casarano**, in persona del legale rappresentante pro-tempore, e gli Avvocati Giovanni Bellisario, Massimo Fasano, Venneri Vincenzo, Giannelli Ida, Memmi Mauro, Mangione Vincenzo, Mudoni Laura, Bruno Salvatore, Portone Cristiano,

Piero Romano, Rausa Massimo, Rausa Vito Emanuele, Rainò Maurizio, Pisanò Giovanni, Caputo Rocco, Marsano Giorgio Antonio, Marseglia Leonardo, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Massimo Fasano e Giovanni Bellisario, elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Angelo Vantaggiato, in Lecce, via Zanardelli, n.1

- **il Comune di Casarano**, in persona del Sindaco in carica rappresentato e difeso dall' Avv. Prof. Fabio Cintioli elettivamente domiciliato presso la Segreteria del TAR Puglia – Sezione di Lecce, via Rubichi, n.23/A;

- **appellati**

- **la Provincia di Lecce**, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Testi, elettivamente domiciliata presso l'Ufficio Legale Provinciale, in Lecce, via Umberto I, n.13 - **interveniente ad adiuvandum**

e nei confronti

- **del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lecce**, in persona del legale rappresentante pro-tempore, domiciliato in Lecce, Viale Brindisi;
- **del Comune di Nardò**, in persona del Sindaco in carica, con sede in Nardò, Piazza Antonio Salandra, n.1;

- **del Comune di Maglie**, in persona del Sindaco in carica, Piazza Aldo Moro, n.1.

- **controinteressati**

per l'annullamento

dell' ordinanza TAR Puglia – Sede di Lecce (Sezione I) n. 459/2013, depositata in data 19 settembre 2013, non notificata.

FATTO

La Camera Forense di Casarano e gli avvocati indicati in epigrafe, nonché il Comune di Casarano, con ricorsi al TAR (Puglia sez. di Lecce) notificati rispettivamente in data 4 e 7 settembre 2013 hanno chiesto,

i primi, l'annullamento, previa sospensione della efficacia,

- a) “del decreto del giorno 8 Agosto 2013, conosciuto il giorno 12/8/2013, con il quale il Ministero della Giustizia ha individuato, ai sensi dell'art. 8 comma 1° del D.Lgs 155/2012, sede ospitante le sopresse Sezioni Distaccate di Nardò e Maglie, quali locali a servizio del Tribunale di Lecce (sopprimendo di fatto definitivamente per quel che interessa la Sezione Distaccata di Casarano).

- b) delle note prot. nr. 495 del 30.4.2013, prot. nr. 495 del 5.6.2013, prot. nr. 1142 del 19.7.2013 prot. 1148 del 20.7.2013 tutte del Presidente del Tribunale di Lecce;
- c) del parere del Consiglio Giudiziario per la Corte di Appello di Lecce, espresso nella seduta del 30.4.2013;
- d) di ogni altro atto presupposto, non cognito ai ricorrenti ma preso alla base del provvedimento finale” ;

i secondi,

- “del decreto dell’08/08/2013 con il quale il Ministro della Giustizia ha autorizzato l’utilizzo a servizio del Tribunale di Lecce dei locali ospitanti le sezioni distaccate di Nardò e Maglie (entrambe soppresse ai sensi dell’art. 1, comma 1, del decreto legislativo 155/2012) “per la trattazione degli affari civili ordinari pendenti alla data di efficacia delle disposizioni di cui all’art. 11, comma 2, del medesimo provvedimento” rispettivamente presso le Sezioni di Nardò, Casarano e Gallipoli la prima e di Maglie e Tricase la seconda “per un periodo di due anni a decorrere dal medesimo termine di efficacia, fermo restando, a partire dalla stessa data, lo svolgimento in via esclusiva presso la sede circondariale del servizio giudiziario relativo agli altri settori della giurisdizione nonché l’iscrizione e la trattazione degli affari successivamente sopravvenuti”;

- del parere del Presidente del Tribunale di Lecce prot. n. 1148 del 20/7/2013 nel quale viene affermata, con riferimento agli

affari civili relativi al contenzioso ordinario pendenti alla data del 12 settembre 2013, “l’opportunità che siano mantenuti a servizio della sede centrale di Lecce gli immobili già utilizzati come sedi distaccate di Nardò e Maglie, in quanto le due città si trovano nell’area centrale a sud di Lecce, e possano meglio servire, l’una, gli abitanti della fascia ionica e, l’altra, quelli della fascia adriatica”;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ed in particolare, se ed in quanto occorrer possa, per il caso in cui in essi dovesse rinvenirsi tra le righe un qualsiasi giudizio negativo all’utilizzo degli immobili di Casarano e gli stessi dovessero contenere una limitazione ai soli affari civili relativi al contenzioso ordinario pendenti alla data del 12 settembre 2013 (con esclusione di quelli penali): (i) del parere del Consiglio Giudiziario presso la Corte d’Appello di Lecce 30.4/31.5 c.a. (conosciuto solo per essere lo stesso richiamato nella nota del Presidente del Tribunale n. 495 del 5.6.2013; (i) degli ulteriori pareri Presidente del Tribunale di Lecce del 30.4.2013 prot. 495, del 5-6.2013 prot. 495, del 17.7.2013 prot. 1142”

Si è costituito in giudizio il Ministero della Giustizia per resistere al ricorso e ha depositato un’articolata memoria.

Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il TAR Puglia – Sede di Lecce, dopo avere riunito i ricorsi, ha accolto la domanda di sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati, fissando “ per la trattazione di merito del ricorso la prima udienza pubblica utile del mese di gennaio 2014”.

Tenuto conto del grave pregiudizio che subisce il pubblico interesse alla già operante e tempestiva riorganizzazione degli uffici giudiziari, è necessario - in considerazione del tempo occorrente sia per la trattazione del merito del ricorso, sia del deposito della relativa sentenza - proporre appello avverso tale ordinanza per i seguenti

MOTIVI

1. - Al riguardo, è innanzitutto necessario far presente che, come esposto in precedenza, l'impugnativa al TAR è stata proposta avverso il decreto dell' 8 agosto 2013, con il quale il Ministero della Giustizia ha autorizzato, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 155/2013, l'uso, al servizio del Tribunale di Lecce, dei locali ospitanti la sezione distaccata di Nardo, soppressa ai sensi dell'art. 1, comma 1, del medesimo d. lgs. n. 155/2012, per la trattazione degli affari civili ordinari pendenti alla data di efficacia delle disposizioni di cui all'art. 11, comma 2, del medesimo provvedimento, presso le sezioni di

Nardò, Casarano e Gallipoli, per un periodo di due anni a decorrere dal medesimo termine di efficacia; ovvero le note del Presidente del Tribunale di Lecce n. 495 del 30 aprile 2013, n.495 del 5 giugno 2013, n.1142 del luglio 2013, n. 1148 del 20 luglio 2013; ovvero il parere del Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Lecce del 30 aprile 2013.

Le censure dei ricorrenti tuttavia sono infondate, come adeguatamente è stato dimostrato dall'Amministrazione, che ha depositato in giudizio una congrua memoria difensiva, dalla quale risulta con chiarezza la mancanza, nella fattispecie in esame, di entrambi i requisiti del *fumus boni juris* e del *periculum in mora*, previsti dalla legge per la concessione del provvedimento cautelare richiesto dai ricorrenti.

Inoltre, **l'Amministrazione ha posto in evidenza le negative e gravi conseguenze** che sarebbero derivate dall'eventuale accoglimento dell'istanza di sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati.

Sorprendentemente, il TAR Puglia - Sede di Lecce con l'ordinanza indicata in epigrafe ha ritenuto di accogliere la richiesta cautelare, disponendo la sospensione dell' "efficacia dei decreti impugnati nella parte relativa alla pretermissione della sede di Casarano", affermando sostanzialmente che l'amministrazione non avrebbe adeguatamente motivato il provvedimento circa le ragioni per le quali l'edificio di

Casarano non è stato preso in considerazione, ai fini del provvedimento autorizzatorio, ex art. 8 del d.lgs n. 155/2012 citato.

2. - Siffatta ordinanza, però, non può essere condivisa.

Per sostenere la propria statuizione, il giudice di prime cure afferma che il provvedimento avrebbe contraddetto tutti i precedenti atti espressi sia dallo stesso Presidente del Tribunale, sia dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, sia dal Consiglio Giudiziario, in merito all'opportunità di utilizzare le strutture delle Sezioni di Casarano, Nardò e Maglie.

Una simile affermazione, tuttavia, risulta inesatta. Infatti, **la nota del Presidente del Tribunale di Lecce ff. prot. n. 1448 del 20 luglio 2013** – avente come oggetto: seconda memoria a integrazione del parere del Presidente del Tribunale di Lecce ff. ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 155/2012 – prevede **la possibilità che i servizi siano assicurati dalle due sole Sezioni distaccate di Nardò e di Maglie.**

Si riporta, al riguardo, uno stralcio di tale nota con la quale, tra l'altro, il Presidente ff. del Tribunale di Lecce

evidenzia

che soltanto con il mantenimento di almeno due immobili a servizio della sede centrale del Tribunale, da utilizzare ovviamente come unità produttive o strutture articolate della sede centrale per lo svolgimento di una parte ben definita del contenzioso civile ordinario, come descritta nella precedente memoria integrativa del 19 luglio 2013, senza sconvolgimenti per la formazione di nuovi ruoli o la fissazione di nuove udienze, si potranno realizzare misure, sempre emergenziali, per poter concentrare presso la sede di Lecce tutti gli affari civili delle sette sezioni distaccate, con esclusione del solo contenzioso ordinario pendente alla data del 12 settembre 2013 presso le sopprimende sezioni distaccate di Nardò, Maglie Casarano, Gallipoli e Tricase.

rappresenta

a tal proposito l'opportunità che siano mantenuti a servizio della sede centrale di Lecce gli immobili già utilizzate come sede distaccate di Nardò e Maglie, in quanto le due città si trovano nell'area centrale a sud di Lecce, e possono meglio servire l'una gli abitanti della fascia ionica e, l'altra quelli della fascia adriatica: presso l'immobile di Nardò verrebbero trattati gli affari civili relativi al contenzioso ordinario pendenti alla data del 12 settembre 2013 presso le sopprimende sezioni di Casarano, Gallipoli e Nardò, mentre presso l'immobile di Maglie quelli delle sopprimende sezioni

distaccate di Maglie e Tricase, e ciò per un periodo di due anni a decorrere dal 13 settembre 2013.

La sopra riportata nota del 20 luglio 2013, se esaminata, non risulta che sia stata presa in adeguata considerazione dal giudice di prime cure (che, invece, ha scrupolosamente indicato tutte le precedenti note del Presidente del Tribunale di Lecce: 30 aprile, 28 maggio, 5 giugno e 19 luglio 2013).

Essa risulta ampiamente motivata; inoltre, indica chiaramente le modalità riguardanti l'organizzazione dell'attività presso le due sedi distaccate di Nardò e Maglie, prevedendo che il contenzioso civile della Sezione di Casarano sia trattato presso quella di Nardò.

3. - A quanto sopra rilevato, occorre aggiungere il rilievo che il giudice di prime cure ha compiuto un inammissibile controllo di merito sulle scelte operate dall'Amministrazione.

Al riguardo, la giurisprudenza di codesto Consiglio di Stato ha recentemente confermato (ex multis, Sez. VI, 13 settembre 2012, n. 4873) che il giudice amministrativo – nella ricerca di un punto di equilibrio, da verificare di volta in volta in relazione alla fattispecie concreta, tra l'esigenza di garantire la pienezza e l'effettività della tutela giurisprudenziale e quella di evitare che il giudice possa esercitare lo stesso il potere amministrativo che compete all'autorità – può sindacare con pienezza di cognizione i fatti oggetto dell'indagine e il processo valutativo mediante il quale l'autorità applica al caso

concreto la regola individuata, ma, ove ne accetti la legittimità sulla base di una corretta applicazione delle regole sottostanti, il suo sindacato deve arrestarsi, in quanto direttamente vi sarebbe un'indebita sostituzione del giudice all'amministrazione, titolare del potere esercitato.

Ciò significa, applicando tali principi al caso di specie, che esaminando la questione sottoposta al suo vaglio, il giudice di prime cure si sarebbe dovuto limitare ad indagare se il decreto ministeriale impugnato è stato adottato nel pieno rispetto della procedura introdotta dal citato articolo 8 del d.lgs n. 155/2012 e se sono chiare le motivazioni sottese alla scelta del Ministro di non autorizzare l'uso dell'edificio di Casarano.

Invece, con l'ordinanza in esame, il TAR di Lecce ha sostanzialmente disposto (perché questi sono, in realtà, gli effetti derivanti dalla ordinanza in questione) l'uso dell'edificio della sede distaccata di Casarano, soppressa per legge.

Si segnala, inoltre, che siffatta ordinanza non è neppure in sintonia con la recentissima pronuncia di codesto Consiglio di Stato del 14 maggio 2013, n. 2607, la quale ha affrontato l'aspetto relativo alla portata dell'obbligo di motivazione degli atti di macrorganizzazione, precisando che in tali casi l'obbligo motivazionale può dirsi soddisfatto ove abbia una latitudine tale da far comprendere come logico e congruente il nuovo assetto organizzativo introdotto, senza inutili

appesantimenti: dunque sintetico e apprezzabile dal giudice “ab externo”.

In definitiva, l’ottica nella quale sono articolati i motivi di ricorso al TAR è chiaramente erronea, essendo calibrata come se gli atti impugnati avessero disposto la soppressione della sezione distaccata di Casarano, al contrario, già disposta per legge; invece, il provvedimento individua quali sono gli immobili più funzionali al servizio del Tribunale di Lecce, al fine di gestire la fase di transizione per lo smaltimento del contenzioso civile pendente.

Attesa la carenza di “fumus boni iuris”, il TAR dunque avrebbe dovuto respingere la richiesta di sospensiva avanzata dei ricorrenti. L’ordinanza cautelare, pertanto, già con riferimento a tale requisito, merita di essere annullata.

3. - Con riferimento al danno, poi, è appena il caso di evidenziare che, nella comparazione dei contrapposti interessi, quello lamentato dai ricorrenti al Tribunale Regionale Amministrativo risulta di gran lunga inferiore a quello che subirebbe il pubblico interesse alla riorganizzazione della cd “geografia giudiziaria” dell’ intero Paese, dopo la nota sentenza della Corte Costituzionale n. 237 del 24 luglio 2013.

Tale importantissima riforma è in piena fase di attuazione, nonostante le notevoli e intuitive difficoltà che essa necessariamente deve affrontare.

Il tentativo dei ricorrenti al TAR Puglia – Sede di Lecce di paralizzare - anche dopo la sentenza della Corte Costituzionale - la soppressione, disposta dalla legge, della Sezione distaccata di Casarano, va pertanto respinto.

A tale riguardo, è appena il caso di far presente che codesto Consiglio di Stato ha già avuto modo di occuparsi recentemente di ricorsi analoghi, respingendo simili richieste di differimento (ordinanze n. 3983 del 9 ottobre u.s., relativa alla Sezione distaccata di Gaeta, ordinanza n. 3360 del 28 agosto 2013, relativa al Tribunale di Chiavari; analogamente a quanto già avvenuto in caso di ricorsi esaminati prima della sentenza della Corte Costituzionale (Tropea, Porretta Terme, ecc).

Pertanto, anche per il grave e ingiusto pregiudizio che provoca alla tempestiva attuazione della riforma dell'organizzazione giudiziaria nel Tribunale di Lecce, che viene di fatto notevolmente ostacolata dall'improvvido provvedimento cautelare del TAR Puglia – Sede di Lecce, l'impugnata ordinanza si rileva erronea.

Per le considerazioni che precedono

SI CHIEDE

che codesto Ecc.mo Consiglio di Stato voglia annullare
l'ordinanza del T.A.R. Puglia – Sede di Lecce indicata in
epigrafe, con ogni pronuncia consequenziale.

Roma, 11 ottobre 2013

Enrico Arena

Avvocato dello Stato



RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza del Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica e per il **Tribunale di Lecce** (C.F. 80012740751), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, io sottoscritto Aiutante Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Notifiche presso la Corte di Appello di Roma, ho notificato il suesteso atto di appello: *All'Avv. Vantaggiato Angelo Dom. Rio Di?*

- **la Camera Forense di Casarano**, in persona del legale rappresentante pro-tempore, e gli Avvocati Giovanni Bellisario, Massimo Fasano, Venneri Vincenzo, Giannelli Ida, Memmi Mauro, Mangione Vincenzo, Mudoni Laura, Bruno Salvatore, Portone Cristiano, Piero Romano, Rausa Massimo, Rausa Vito Emanuele, Rainò Maurizio, Pisanò Giovanni, Caputo Rocco, Marsano Giorgio Antonio, Marseglia Leonardo, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Massimo Fasano e Giovanni Bellisario, elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Angelo Vantaggiato, in Lecce, via Zanardelli, n. 1

a mezzo di servizio postale, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, a mani di

A mezzo di servizio postale, n. 145

C.P.C. n. 145
Roma, 18 OTT 2013

Antonio CAPALDI
UFFICIALE GIUDIZIARIO
80 CORTE DI APPELLO

- Altra copia ho notificato al **il Comune di Casarano**, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall' Avv. Prof. Fabio Cintioli, elettivamente domiciliato presso la Segreteria del TAR Puglia – Sezione di Lecce, in Lecce, via Rubichi, n. 23/A;
a mezzo di servizio postale, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, a mani di

- Altra copia ho notificato alla **Provincia di Lecce**, in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Testi, elettivamente domiciliata presso l'Ufficio Legale Provinciale, in Lecce, via Umberto I, n.13,
a mezzo di servizio postale, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, a mani di

- Altra copia ho notificato al **Comune di Nardò**, in persona del legale rappresentante pro-tempore presso la sua nota Sede, in Nardò, Piazza Antonio Salandra, n.1; a mezzo di servizio postale, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, a mani di

- Altra copia ho notificato al **del Comune di Maglie**, in persona del legale rappresentante pro-tempore, presso la sua nota Sede, in Maglie, Piazza Aldo Moro, n.1. a mezzo di servizio postale, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, a mani di

- Altra copia ho notificato al **Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Lecce**, in persona del legale rappresentante pro-tempore, domiciliato in Lecce, Viale Brindisi a mezzo di servizio postale, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, a mani di